



COMUNE DI TORCHIARA

Provincia di Salerno

Via Roma, 1 – 84076 TORCHIARA (Salerno)

tel. 0974831102 – fax 0974831921

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - -AGROPOLI
Prot. 0006822 del 24/11/2020
01-04 (Entrata)

ORDINANZA n. 09 del 24.11.2020

OGGETTO: ULTERIORE MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19 - CHIUSURA PLESSI SCOLASTICI COMUNALI: SCUOLE D'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA RELATIVAMENTE ALLE PRIME CLASSI SINO AL 03.12.2020.

IL SINDACO

quale Autorità Sanitaria Locale e di Protezione Civile

PRESO ATTO:

- dello stato di emergenza sanitaria nazionale proclamato in data 31.01.2020 dal Consiglio dei Ministri;
- della dichiarazione di sussistenza di "situazione pandemica" dichiarata dall'O.M.S. in data 11.03.2020;
- delle circolari emanate dal Ministero della Salute;
- dei pertinenti Decreti adottati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e, particolare del D.P.C.M 24.10.2020;
- dei pertinenti Decreti Leggi e, in particolare del D.L 07.10.2020 *"Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/ 739 del 3 giugno 2020"*;
- delle pertinenti Ordinanze emesse dal Presidente della Giunta Regionale della Campania;

RICHIAMATI:

- il Decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 e, in particolare la circolare esplicativa nella quale viene chiarito, che *"nell'ambito delle misure di cui all. art. 1, comma 2, be Regioni e i Comuni potranno disporre prescrizioni più restrittive rispetto a quelle statali, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza che le stesse possano in alcun modo incidere sulle attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale;*
- il Decreto Legge 16 maggio 2020 n. 33 che all'art. 1, comma 8 prevede che *"è vietato l'assemblamento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico "*;
- Decreto Legge 30 luglio 2020, n. 83, recante *"Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid-19;*
- Il Decreto Legge 7 ottobre 2020 n. 125 recante *"Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020 in vigore dal 8/10/2020;*
- Il D.P.C.M. 24.10.2020;
- L'Ordinanza del Ministro della Salute del 13.11.2020;
- Le precedenti Ordinanze sindacali;

CONSIDERATO CHE

- si rileva un incremento della diffusione del virus a livello nazionale;
- i report dell'Unità di Crisi regionale rappresentano un trend in continuo aumento dei casi di positività al virus nel territorio regionale, nonché un forte aumento dei casi di soggetti asintomatici o paucisintomatici che, nonostante le misure di contenimento in vigore, non accenna a diminuire;
- che i dati epidemiologici degli ultimi giorni evidenziano l'aggravarsi della situazione del contagio anche nei comuni limitrofi al nostro territorio comunale;

PRESO ATTO che con Ordinanza del Ministro della Salute del 13/11/2020, la Regione Campania è stata inclusa tra i territori in **zona rossa fino al 29/11/2020** corrispondente allo "**scenario di tipo 4**", di massima gravità e di livello di rischio "**alto**", cui si applicano le misure di contenimento del contagio individuate nell'art. 3 del DPCM del 3 novembre 2020;

ATTESO DUNQUE che la situazione di eccezionalità che il nostro Paese, e di riflesso il nostro territorio comunale, continua a vivere, impone l'adozione di misure che possano porre argine ad un'ulteriore, anche solo eventuale o potenziale, diffusione del virus Covid-19, limitando ogni contatto sociale che non sia connotato da assoluta necessità/urgenza/indifferibilità;

RILEVATO INFATTI che i provvedimenti normativi adottati in sede governativa hanno stabilito che l'uscita dalla propria abitazione è consentita **esclusivamente** per motivi di lavoro, di salute o di comprovata necessità da autocertificare;

VISTA l'ordinanza Regionale n. 90 del 15/11/2020, secondo cui:

1.1. *con decorrenza dal 16 novembre e fino al 23 novembre 2020, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 1.3., restano sospese le attività educative in presenza dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) nonché l'attività didattica in presenza delle prime classi della scuola primaria. In vista della ripresa di tali attività a far data dal 24 novembre 2020 è dato mandarlo alle AA.SS.LL. territorialmente competenti di assicurare, da 16 novembre 2020, l'effettuazione di screening attraverso somministrazione di tamponi antigenici, su base volontaria, al personale docente e non docente delle classi interessate, nonché agli alunni e relativi familiari conviventi;*

1.2. *con decorrenza dal 16 novembre 2020 e fino al 29 novembre 2020, fatto salvo quanto previsto al successivo punto*

1.3., *restano sospese le attività didattiche in presenza delle classi della scuola primaria diverse dalla prima, nonché quelle delle prime classi della scuola secondaria di primo grado e le attività dei laboratori. È dato mandato alle AA.SS.LL territorialmente competenti – con il supporto dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno – di organizzare, a partire dal 24 novembre 2020, screening, attraverso somministrazione di tamponi antigenici su base volontaria, al personale docente e non docente – ove non già controllato ai sensi delle disposizioni di cui al precedente punto 1.1. – agli alunni interessati e relativi familiari conviventi, in vista della ripresa delle attività in presenza a far data dal 30 novembre 2020, compatibilmente con il quadro epidemiologico rilevato sul territorio”:*

CONSIDERATO:

- che la succitata ordinanza regionale appare illogica rispetto alle misure urgenti da adottare in Campania in costanza di classificazione di tale Regione "zona rossa" fino al 29 novembre p.v.;
- che infatti da una lettura combinata delle disposizioni vigenti emerge in tutta evidenza la necessità di limitare le uscite ai casi di sola necessità, da autocertificare di volta in volta;

RISCONTRATO PERALTRO CHE:

- la somministrazione di tamponi antigenici è prevista dall'Ordinanza regionale (solo) **su base volontaria**, al personale, docente e non docente delle classi interessate, nonché agli alunni e relativi familiari conviventi, non garantendo dunque un controllo totale e sicuro;
- i risultati dei tamponi **non** sono comunicati alle Autorità Comunali tempestivamente, in quanto ad oggi l'attività dell'ASI. è in pieno collasso;

RITENUTO QUINDI OPPORTUNO adottare misure maggiormente stringenti e scongiurare qualsivoglia occasione di contatto per contrastare la diffusione del COVID-19, limitando ulteriormente la mobilità sul territorio comunale e le potenziali situazioni di contatto/assembramento/spostamento, al fine di contenere l'allarmante ascesa dei contagi;

RILEVATO DEL RESTO che tale provvedimento sindacale risulta coerente con la *ratio* dell'Ordinanza del Ministero della Salute, che impone la **zona rossa** sino al 29 novembre, con il precipuo scopo di imporre misure straordinarie per limitare la mobilità;

RILEVATO ALTRESI' che in un *bilanciamento dei diritti costituzionali* il **diritto alla salute** risulta essere primario a superiore al diritto allo studio, pur sempre fondamentale, ma in questo momento di pandemia recessivo;

VISTI:

- l'art. 32 della Costituzione;
- il TUEL ed applicato l'art. 50 del d.Lgs del 2000 n. 267;
- il vigente statuto comunale;

ORDINA

sino al 03.12.2020 a scopo puramente cautelativo ed al fine di prevenire ulteriori occasioni di diffusione del contagio a tutela della salute di tutti i cittadini:

a. la chiusura di tutti i plessi scolastici presenti sul territorio comunale, ivi comprese le scuole dell'infanzia e di quelle primarie relativamente alle prime classi.

RACCOMANDA

b. ai cittadini tutti di attenersi scupolosamente alle prescrizioni dettate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dalla Regione Campania e dalla scrivente Autorità comunale in relazione a tutti gli obblighi comportamentali necessari al contenimento del contagio da Covid-19;

AVVERTE

gli interessati che, avverso il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, e ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sez. di Salerno o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.

Il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio On-Line e trasmesso per opportuna conoscenza oltre che per la verifica dell'ottemperanza da parte delle For. di Polizia:

- alla Presidenza della Regione Campania;
- alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Salerno;
- al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL/Salerno;
- al Comando Stazione Carabinieri di Torchiara;
- alla presidenza del Istituto Comprensivo Agropoli-San Marco;
- al Comando di Polizia Municipale.

Torchiara, 24 novembre 2020

Il Sindaco
f.to avv. Massimo FARRO